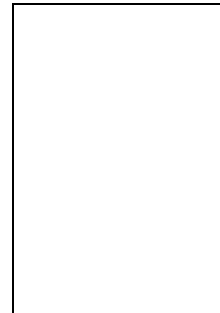


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23185 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9857/2025 R.G., proposto da
SACCO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
Alessandro Dagnino;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale
dello Stato;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 8702/2024 depositata il 20 novembre
2024;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Anna Maria Sacco impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Palermo l'avviso di presa in carico ex art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, notificatole in data 24 maggio 2019 da Riscossione Sicilia s.p.a., recante la richiesta di pagamento della somma di 85.490,66 euro in virtù del presupposto avviso di accertamento esecutivo emesso nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate.

1.1 A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'omessa notifica del prodromico atto impositivo.

2. Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente perché rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile.

3. La parte soccombente appellava la decisione davanti alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, la quale, con sentenza n. 8702/2024 del 20 novembre 2024, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo della lite «[...] *perché proposto in forma cartacea e non con modalità telematiche, in violazione dell'art. 16 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2018, n. 136 [...]*».

4. Contro questa sentenza Anna Maria Sacco ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

5. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), successore *ex lege* di Riscossione Sicilia s.p.a., hanno resistito con autonomi controricorsi.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

7. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360,

primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018 - e dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.

1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado nell'escludere che il vizio della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da ricondurre alla categoria della nullità e non dell'inesistenza, fosse rimasto sanato dalla costituzione in giudizio dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, i quali avevano regolarmente svolto le proprie difese.

1.2 Il motivo è fondato.

1.3 Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte regolatrice, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio tributario eseguita dopo il 1° luglio 2019 in forma cartacea, in violazione dell'art. 16-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, il quale prescrive l'uso "esclusivo" delle modalità telematiche, non integra un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità della notificazione, onde il relativo vizio deve ritenersi sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., qualora la controparte si sia tempestivamente costituita, anche solo per sollevare eccezione sul punto (cfr. Cass. n. 585/2025, Cass. n. 99/2026, Cass. n. 4230/2026, Cass. n. 6728/2026).

1.4 Dal surriferito indirizzo interpretativo - al quale va qui data continuità, essendo rimasto isolato il difforme precedente costituito da Cass. n. 4815/2025 - si è discostata la CGT di secondo grado nel momento in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della lite perché notificato in forma cartacea in data posteriore al 1° luglio 2019, sebbene l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. si fossero regolarmente costituite in giudizio, svolgendo le proprie difese.

2. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale esaminerà nel merito le censure sollevate dalla contribuente con l'atto di appello.

2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro